

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1754

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro per la funzione pubblica**

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993,
n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento
delle università

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Presso il Policlinico dell'università «La Sapienza» di Roma prestano servizio attualmente settantasette unità di personale, assunte in qualità di assistenti medici con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovato di anno in anno sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal prefetto di Roma in data 20 giugno 1989 e 19 ottobre 1992.

La mancata conferma in servizio degli assistenti medici sopramenzionati paralizzerebbe la funzionalità dei reparti di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, accettazione, radiologia e quella dei laboratori del Policlinico Umberto I, come rappresentato dal prefetto di Roma con telex in data 21 ottobre.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente che autorizzi l'università «La Sapienza» a rinnovare per un anno i contratti sopramenzionati, con onere a carico della regione Lazio.

2. - L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina le ipotesi di collocamento in aspettativa dei professori universitari per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Tra le ipotesi di collocamento in aspettativa obbligatoria è compresa la nomina a componente delle istituzioni comunitarie, mentre non è compresa la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite. L'assenza di tale previsione costituisce una vera e propria lacuna, anche nella prospettiva del potenziamento, in parte già in atto, della presenza italiana in organi di notevole rilievo e interesse, come segnalato dal Ministro degli affari esteri con nota del 18 ottobre 1993, indirizzata al Ministro per la funzione pubblica, ove si auspica un intervento in tal senso del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Occorre, quindi, un intervento normativo urgente volto ad integrare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo, tra le ipotesi di aspettativa obbligatoria dei professori universitari, la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite.

3. - Le università e gli istituti di istruzione universitaria si avvalgono, per l'attività di ricerca, di contratti di consulenza professionale, stipulati di consueto con giovani laureati. Deve essere chiarito, con apposita norma interpretativa, che tali contratti non danno vita a rapporti di lavoro subordinato e che pertanto da essi non discendono tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di previdenza ed assistenza, come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. La disposizione ha carattere urgente, in quanto tale chiarimento deve essere raggiunto in tempo utile per evitare che insorgano contenziosi con gli istituti di previdenza.

4. - L'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, equipara oggettivamente le università non statali legalmente riconosciute alle università statali con riferimento alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e ai versamenti per il finanziamento dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI).

Il legislatore ha inteso così sanare un dubbio interpretativo connesso con l'applicabilità alle università non statali dell'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

La normativa, mentre non pone problemi dalla data di entrata in vigore della legge, può creare dubbi, per l'interpretazione letterale della sua formulazione, circa l'estensione degli effetti anche al passato, verosimilmente in contrasto con la reale volontà del legislatore volta invece a definire in termini di uniformità il trattamento assicurativo della categoria.

L'articolo che si propone è di fatto una norma sull'interpretazione, finalità questa che il legislatore riteneva di aver conseguito con la detta equiparazione oggettiva che avrebbe dovuto spiegare effetto dirimente in eventuali contrasti.

Infine, conservando l'efficacia dei contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'emananda disposizione, viene eliminata ogni possibilità di contenzioso per «il fatto compiuto», evitando procedimenti di ripetizioni.

5. - Il rapporto fra i lettori di lingua straniera e le università è attualmente regolato da contratti di diritto privato a termine, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la cui formulazione ha generato una serie di dubbi interpretativi e di rivendicazioni da parte di lettori, dai quali è nato un rilevante contenzioso, attinente soprattutto alla natura giuridica del rapporto.

Sulla materia si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 9-23 febbraio 1989, affermando che la natura dei contratti in parola è quella di contratto di diritto privato, a tempo determinato, di lavoro subordinato, mentre deve considerarsi illegittimo il limite di rinnovabilità oltre i cinque anni, posto dal terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Da ultimo, con sentenza 2 agosto 1993, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha così dichiarato: «L'articolo 46, n. 2, del Trattato CEE osta a che la normativa di uno Stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazio-

ne non esiste, in via di principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti», così precisando in motivazione:

a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli con lettori di lingua contratti di lavoro a termine, qualora al momento dell'assunzione risulti che le esigenze specifiche dell'insegnamento non eccedono tale termine;

b) i contratti destinati a soddisfare analoghe esigenze inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente più richieste, vanno stipulati a tempo indeterminato;

c) qualora in un momento successivo il numero di studenti richiedenti la frequenza dei corsi di una determinata lingua straniera si riducesse, o se tale lingua non fruisse più in uno Stato membro dello stesso trattamento preferenziale, o, ancora, se l'università non disponesse più di sufficienti mezzi finanziari per garantirne l'insegnamento, sarebbe possibile far luogo al licenziamento dei lettori in esubero, così da adeguare il numero degli effettivi alle nuove condizioni. Questa misura avrebbe effetti meno restrittivi sulla libera circolazione dei lavoratori rispetto alla configurazione del rapporto come rapporto a termine.

La pronuncia della Corte di giustizia sopra richiamata impone una completa riconsiderazione della disciplina dettata con l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che limitava l'impiego dei lettori all'esercitazione degli studenti e non distingueva tra esigenze costanti ed esigenze temporanee inerenti all'insegnamento delle lingue.

Tale pronuncia, infatti, appare fondata sulla valutazione di fatto dell'utilizzo dei lettori di lingua madre per esigenze, anche costanti, comunque connesse all'apprendimento delle lingue; e ciò a differenza di quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea, ove i lettori di lingua madre sono utilizzati per periodi di tempo limitati, esclusivamente, quali «informativi nativi», nell'ambito di strutture preordinate all'insegnamento delle lingue.

Mancando, invece, nel nostro ordinamento, una equiparabile definizione del quadro organizzativo, l'utilizzo dei lettori è avvenuto secondo modalità differenziate da caso a caso.

Nel ridisciplinare la materia, occorre, quindi, in coerenza con quanto avviene negli altri Stati della Comunità europea, definire i presupposti organizzativi per l'ordinato utilizzo di tali competenze entro l'attuale ordinamento delle università, prevedendo l'istituzione di apposite strutture, quali ad esempio i centri linguistici, nell'ambito delle quali possano essere individuate le esigenze, temporanee o costanti, di collaborazione e supporto all'apprendimento delle lingue e alle attività didattiche in materia linguistica.

L'adeguamento ai principi enunciati dalla Corte non può essere, quindi, automatico, ma richiede una revisione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che disciplina i seguenti aspetti:

- a) istituzione di apposite strutture d'ateneo;
- b) definizione delle esigenze costanti inerenti all'apprendimento delle lingue e al supporto didattico, contrapposte alle esigenze temporanee;
- c) requisiti e modalità di reclutamento dei collaboratori ed esperti linguistici per l'assolvimento delle esigenze suddette;
- d) aspetti retributivi e contenuto della prestazione;
- e) meccanismi di valutazione e recesso dell'università per l'esito negativo della valutazione, per il venir meno dell'esigenza o dei mezzi per farvi fronte.

Il presente decreto propone, quindi, una disposizione che prevede l'istituzione, da parte delle università, di apposite strutture per le esigenze di apprendimento e di supporto all'attività didattica in materia linguistica, consentendo, solo nell'ambito di tali strutture, l'assunzione di collaboratori ed esperti di lingua madre in possesso di laurea o titolo equivalente e di idonea qualificazione.

In conformità all'autonomia riconosciuta alle università, la norma fissa unicamente i

principi, rinviando ad apposita regolamentazione da parte delle stesse università le modalità della selezione, il contenuto delle prestazioni e l'entità della retribuzione, in attesa del primo contratto collettivo.

La stessa disposizione, in via transitoria, attribuisce priorità ai fini dell'assunzione ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in servizio nell'anno accademico 1992-1993. L'articolo 28 citato viene contestualmente abrogato.

La disposizione non comporta spesa. Si tratta, infatti, della nuova disciplina del rapporto, per adeguarlo ai principi enunciati dalla Corte di giustizia; le assunzioni avverranno da parte delle università compatibilmente con le risorse disponibili.

La disposizione riveste carattere d'urgenza, al fine di dare chiarezza di disciplina ai rapporti tra università e lettori attualmente in corso o in via di instaurazione.

6. - L'articolo 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che sostituisce l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dispone l'abrogazione delle norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese, quindi, le università e gli istituti di istruzione universitaria. L'applicazione della norma pone problemi organizzativi: i consigli di amministrazione delle università, infatti, composti in larga parte dalle rappresentanze del personale docente e ricercatore, sono veri e propri organi di gestione anziché consultivi, come i consigli di amministrazione dei Ministeri. Il venir meno di larga parte dei componenti rende difficoltoso, quindi, il funzionamento dell'organizzazione.

Occorre, invece, che l'effetto abrogativo venga ricollegato all'insediamento di consigli di amministrazione composti sulla base della disciplina a tal fine dettata dagli statuti.

7. - L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato

con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede quale titolo per l'ammissione alle università il titolo di studio conseguito all'estero da cittadini stranieri ovvero italiani residenti all'estero.

La norma, quindi, non consente l'ammissione alle università ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero dopo aver frequentato una scuola straniera in Italia, poichè, evidentemente, in tale caso non potevano essere residenti all'estero.

Peraltro la prassi sin qui seguita contrasta con la corretta interpretazione.

La situazione verificatasi dovrà essere affrontata anche con la stipulazione di accordi bilaterali che per alcune scuole sono già intervenuti.

Per l'anno accademico 1993-1994 si rende necessario provvedere con urgenza ad una deroga all'articolo 147 sopra menzionato, per non danneggiare gli studenti che in perfetta buona fede hanno chiesto l'iscrizione alle università italiane dopo aver frequentato scuole straniere in Italia e conseguito il titolo all'estero. La deroga deve essere circoscritta alle scuole riconosciute o sovvenzionate dagli Stati esteri.

L'articolo 1 del decreto-legge, pertanto, autorizza l'università «La Sapienza» a rinnovare per un anno i contratti di lavoro con il personale medico assunto con contratti di

lavoro a termine sulla base delle ordinanze contingibili ed urgenti del prefetto di Roma del 20 giugno 1989 e del 19 ottobre 1992.

L'articolo 2 ricomprende fra le ipotesi di aspettativa obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la nomina a componente delle istituzioni delle Nazioni Unite.

L'articolo 3 estende alle università la disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge n. 498 del 1992.

L'articolo 4 interpreta l'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, chiarendo il valore retroattivo attribuito alla medesima legge.

L'articolo 5 abroga l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dettando i principi per l'utilizzo, da parte delle università, di collaboratori ed esperti di lingua madre.

L'articolo 6 prevede la permanenza delle rappresentanze del personale fino all'inse-diamento dei nuovi consigli di amministrazione delle università.

L'articolo 7 prevede una deroga per l'ammissione all'università degli studenti italiani residenti in Italia in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.

Non si fa luogo a relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

Decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1993.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di prestazione professionale con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

Articolo 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che la mede-

sima si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Articolo 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero di pari livello e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ovvero, per esigenze costanti, a tempo indeterminato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica e la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 6.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le università adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1. Le rappresentanze del personale nei consigli di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrazione delle università permangono fino all'insediamento dei consigli di amministrazione nella nuova composizione».

Articolo 7.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - COLOMBO - BARUCCI - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO